**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L’ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA. LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2025**

A norma dell’articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina le procedure nazionali per la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, il Governo predispone un disegno di legge contenente le deleghe legislative necessarie per il recepimento delle direttive europee e per l’attuazione di altri atti dell’Unione europea. Per l’anno 2025 viene predisposto il presente disegno di legge che contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive dell’Unione europea, nonché per l’attuazione degli altri atti normativi dell’Unione europea al fine dell’adeguamento dell’ordinamento interno al diritto europeo, non considerati dalla legge 13 giugno 2025, n. 91, recante: “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea. Legge di delegazione europea 2024*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2025, n. 145.

Il disegno di legge si compone di tre Capi, costituiti da tredici articoli.

Nel dettaglio:

- il Capo I (costituito dagli articoli 1 e 2) contiene le disposizioni generali per il recepimento e l’attuazione degli atti dell’Unione europea;

- il Capo II (costituito dagli articoli 3 e 4) contiene le disposizioni relative al recepimento delle direttive europee;

- il Capo III (costituito dagli articoli da 5 a 13) contiene le disposizioni relative all’attuazione dei regolamenti europei.

***ART. 1 (Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)***

L’articolo, al comma 1, contiene la delega legislativa al Governo per l’adozione dei decreti legislativi ai fini dell’attuazione sia degli atti normativi dell’Unione europea indicati nell’articolato, in quanto necessitano di ulteriori principi e criteri direttivi, sia delle direttive elencate nell’allegato A, che richiedono l’introduzione di normative organiche e complesse, richiamando, all’uopo, gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relativamente ai termini, alle procedure ed ai princìpi e criteri direttivi generali per l’esercizio delle deleghe conferite.

Al comma 2 viene stabilito che, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, i decreti legislativi di attuazione delle deleghe siano sottoposti al parere dei competenti organi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il comma 3 dispone che, ad esclusione degli articoli che già prevedono l’invarianza finanziaria delle relative disposizioni, eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente, che non riguardino l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi di esercizio delle deleghe contenute nel disegno di legge, esclusivamente nei limiti necessari per l’adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall’articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, finalizzato a consentire il tempestivo adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea.

***ART. 2 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea)***

L’articolo conferisce al Governo una delega legislativa della durata di diciotto mesi per l’emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali e amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell’Unione europea, direttamente applicabili. Come è noto, infatti, non esiste una normazione europea per le sanzioni, in ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri il compito di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

***ART. 3 (Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione)***

L’articolo contiene i principi e i criteri direttivi per l’attuazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

Dette modifiche risultano necessarie alla luce dell’esigenza di modernizzare i sistemi dei disegni e modelli industriali e di rendere la protezione degli stessi più interessante per i singoli creatori e autori come le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI), nonché per garantire il buon funzionamento del mercato interno e per ravvicinare le norme procedurali e facilitare l’acquisizione, l’amministrazione e la protezione dei diritti sui disegni e modelli nell’Unione a beneficio della crescita e della competitività delle imprese nell’Unione, in particolare delle PMI, tenendo debitamente conto degli interessi dei consumatori.

A tal fine, con il comma 2, il Governo è delegato a:

a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2823 e del regolamento (UE) 2024/2822, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

b) prevedere, conformemente alla direttiva (UE) 2024/2823, i casi in cui un disegno e modello debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo;

c) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la dichiarazione di nullità di un diritto su un disegno o modello registrato da espletare dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del richiamato codice della proprietà industriale la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;

d) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, di cui all’articolo 135 del codice della proprietà industriale, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di nullità, di cui alla lettera c);

e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2024/2823, l’adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di cinque unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell’area del comparto funzioni centrali–Triennio 2022-2024.

Il comma 3 autorizza il Governo ad adottare, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della legge 234/2012, disposizioni attuative della direttiva (UE) 2024/2823 mediante provvedimenti di natura regolamentare, compreso l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 in relazione agli oneri finanziari discendenti dal comma 2, lettera e).

Al comma 5 si provvede a quantificare gli oneri derivati dal comma 2, lettera e), e alla relativa copertura finanziaria ossia, nel limite massimo di euro 300.000 per l’anno 2026 e nel limite di euro 280.000 annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in *Italy.*

***Art. 4 (Principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE)* *2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828)***

L’articolo contiene i principi e i criteri direttivi per la delega ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.

La direttiva (UE) 2024/1799 mira a migliorare il funzionamento del mercato interno e intende assicurare una maggiore circolarità all’interno dell’economia, nel più ampio contesto della transizione verde, in particolare incentivando la riparazione dei beni di consumo difettosi e il riutilizzo degli stessi.

Per agevolare la prestazione di servizi a livello transfrontaliero e la concorrenza fra i riparatori di beni di consumo, la direttiva in parola detta norme uniformi che promuovono la riparazione dei beni acquistati dai consumatori nell’ambito e al di fuori della garanzia legale di cui alla direttiva (UE) 2019/771. Inoltre, per ridurre lo smaltimento prematuro di beni riparabili (con correlate riduzione dei rifiuti e delle emissioni e minore domanda di risorse per la fabbricazione e la vendita di nuovi beni) e incoraggiare i consumatori a usare i beni più a lungo, la direttiva mira a rafforzare le disposizioni connesse alla riparazione dei beni, consentendo ai consumatori di chiedere una riparazione a prezzi accessibili.

Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva, gli Stati membri non mantengono o non adottano disposizioni divergenti dalla direttiva stessa qualificabile, pertanto, come direttiva di c.d. “armonizzazione massima”.

La delega prevista per il recepimento della direttiva in questione permette di attuarne il contenuto tenendo in considerazione le specificità che caratterizzano il quadro giuridico nazionale contraddistinto – a differenza delle esperienze di altri Stati membri – dall’assenza di strumenti o meccanismi di facilitazione, promozione o incentivo per la riparazione dei beni.

In particolare, i principi di delega prevedono criteri e modalità con cui aderire alla sezione nazionale della istituenda piattaforma *online* europea per la riparazione di cui alla direttiva (UE) 2024/1799, esercitando, ove opportuno, le opzioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 9, paragrafo 2, della stessa direttiva.

È opportuno precisare che la piattaforma *online* europea per la riparazione è sviluppata direttamente dall’Unione Europea; pertanto, l’intervento nazionale non comporta la creazione di un’infrastruttura informatica ex novo, bensì la sola realizzazione di un’interfaccia nazionale che si colleghi alla piattaforma comune europea. In sostanza, si tratta esclusivamente di implementare a livello interno quanto già predisposto a livello sovranazionale.

L’articolo 7, paragrafo 4, consente agli Stati membri di estendere la portata delle rispettive sezioni nazionali sulla piattaforma online europea o, se del caso, le rispettive piattaforme online nazionali per includere non solo i riparatori, ma anche i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo. A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, gli Stati membri che utilizzano le sezioni nazionali della piattaforma *online* europea possono dettare condizioni per la registrazione da parte di riparatori nella sezione nazionale (e, se del caso, di venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, di acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e di iniziative di riparazione di tipo partecipativo). Tali condizioni possono consistere nella previa approvazione, da parte del punto di contatto nazionale, della registrazione nella sezione nazionale oppure in requisiti in materia di qualifiche professionali.

Il Governo è ancora delegato a individuare il punto di contatto nazionale per la menzionata piattaforma.

Inoltre, la delega prevede l’individuazione del quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di riparazione di cui all’articolo 4 della direttiva. Il Governo è delegato, altresì, a definire il quadro sanzionatorio di cui all’articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione e, ancora, a individuare le autorità competenti per l’attuazione degli articoli relativi al modulo europeo di informazioni sulla riparazione, all’obbligo di riparazione e alle informazioni sull’obbligo di riparazione.

Il Governo è inoltre delegato ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, le modifiche necessarie.

Gli stessi criteri permettono, infine, di armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita di cui allo stesso codice del consumo con le disposizioni emanate in attuazione della direttiva in parola.

Nello specifico, con la lettera a) il Governo è delegato a definire criteri e modalità con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma *online* europea per la riparazione di cui alla direttiva (UE) 2024/1799, esercitando ove opportuno le opzioni di cui all’articolo 7, paragrafo 4, e all’articolo 9, paragrafo 2, della stessa direttiva, tenendo conto dell’obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché delle opportunità per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale.

La lettera b) consente di individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma *online* europea, di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799, incaricato di svolgere i compiti di cui all’articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva e che possa esercitare il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformità con il diritto dell’Unione e quello nazionale.

A mente della lettera c), il Governo è delegato a individuare il quadro di rimedi per i consumatori, qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di riparazione di cui all’articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1799.

La lettera d) consente di individuare l’organismo competente all’irrogazione delle sanzioni e di definire il quadro sanzionatorio di cui all’articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799;

2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate fino a un massimo del 50% alle autorità incaricate dell’attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/1799.

La lettera e) permette di apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799.

La lettera f) permette di armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita di cui al codice del consumo con le disposizioni emanate in attuazione della delega.

Infine, con la lettera g), il Governo è delegato ad apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate nell’esercizio della delega.

Si precisa che non si è ritenuto di delegare il Governo all’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, numero 2), lettera b), in conformità alle scelte operate in sede di recepimento della direttiva (UE) 2019/771 (quando si è scelto di mantenere la durata della garanzia legale a due anni). Invero, nel modificare la direttiva (UE) 2019/771, l’articolo 16 della direttiva (UE) 2024/1799 sostituisce il testo dell’originaria opzione prevista, consentendo di mantenere in vigore o introdurre termini di responsabilità più lunghi. Coerentemente con la disciplina introdotta in attuazione della direttiva (UE) 2019/771, non si ritiene di prevedere ulteriori estensioni di durata.

Analogamente, non è stato dettato alcun criterio per l’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 16, numero 2), lettera c), atteso che il riferimento agli Stati membri che “non prevedono termini fissi per la responsabilità del venditore o prevedono solo un termine di prescrizione applicabile ai rimedi”, sembra non poter ricomprendere le scelte operate dall’Italia in materia di garanzia legale.

Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***ART. 5 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio)***

Il regolamento (UE) 2023/1230, che abrogherà e sostituirà in via definitiva la direttiva 2006/42/CE a decorrere dal 20 gennaio 2027, stabilisce le norme per la progettazione, costruzione ed immissione sul mercato delle macchine, quasi-macchine e prodotti correlati, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i lavoratori e i cittadini dell’Unione, nonché la libera circolazione di prodotti conformi all’interno del mercato unico.

Più nel dettaglio, il regolamento si applica ai prodotti ricadenti nella definizione di “macchina” ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, nonché alle quasi-macchine, come definite all’articolo 3, paragrafo 10, e ai prodotti correlati di seguito specificati:

• attrezzature intercambiabili;

• componenti di sicurezza;

• accessori di sollevamento;

• catene, funi e cinghie;

• dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

Tale regolamento, che si inserisce nel più ampio contesto del New legislative framework (NLF) adottato dalla Commissione europea a partire dal 2008, così come aggiornato dal regolamento (UE) 2019/1020 sulla sorveglianza del mercato e la conformità dei prodotti di più recente pubblicazione, prescrive gli obblighi ai quali i produttori, gli importatori e i distributori sono tenuti ad adempiere nella fabbricazione, immissione sul mercato e messa in servizio dei prodotti ricadenti nella disciplina del regolamento, fornendo indicazioni in ordine ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute che detti prodotti devono rispettare.

Pertanto, l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento in esame non può prescindere dal quadro legislativo stabilito dal decreto legislativo del 12 ottobre 2022, n. 157, che attua la disciplina in materia di sorveglianza del mercato e traspone nell’ordinamento nazionale alcune disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1020, con particolare riguardo agli aspetti sanzionatori e alla ripartizione delle competenze e delle funzioni delle autorità di vigilanza e di controllo.

In questo contesto, come precisato nei commi 1 e 2 dell’articolo in esame, la delega – da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - è volta, in via generale, all’adeguamento dell’attuale quadro legislativo previsto dal decreto legislativo n. 17/2010, di recepimento della direttiva 2006/42/CE, al fine di garantire l’attuazione delle disposizioni introdotte modificate, abrogate e integrate dal regolamento (UE) 2023/1230, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748.

Nell’esercizio della delega, è prioritario l’aggiornamento del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine, con l’integrazione delle modifiche derivanti dall’attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, così come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748. Il sistema sanzionatorio dovrà prevedere sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni.

Inoltre, risulterà necessaria, data l’avvenuta pubblicazione del regolamento (UE) 2023/1230 in data 29 giugno 2023, la previsione di un periodo transitorio per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027, in conformità alle previsioni della direttiva 2006/42/CE.

Il comma 3 della presente disposizione contempla la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***ART. 6 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859)***

L’articolo contiene i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell’attività di adattamento della disciplina interna al contenuto del regolamento (UE) 2024/3005, in materia di trasparenza e integrità delle attività di rating ESG, mediante uno o più decreti legislativi da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il regolamento (UE) 2024/3005 è entrato in vigore il 1° gennaio 2025 e diverrà applicabile in data 2 luglio 2026.

In chiave sistematica, il regolamento in esame si inserisce nel solco del tracciato del legislatore eurounitario con la Strategia rinnovata della Commissione europea per la finanza sostenibile.

I *rating* ESG svolgono un ruolo importante sul funzionamento dei mercati di capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili. In particolare, i *rating* ESG ricoprono un ruolo abilitante per il corretto funzionamento del mercato dell'Unione europea della finanza sostenibile, mettendo a disposizione fonti critiche di informazione per le strategie di investimento, la gestione dei rischi e gli obblighi di informativa da parte di investitori ed enti finanziari. Sono inoltre utilizzati da imprese che cercano di comprendere meglio i rischi e le opportunità in materia di sostenibilità legati alle loro attività o a quelle dei loro partner, nonché per fini di confronto con i loro omologhi.

Cionondimeno, l'attuale mercato dei *rating* ESG soffre di carenze e non funziona in un modo del tutto corretto, poiché le esigenze di investitori e soggetti valutati in materia di *rating* ESG non vengono pienamente soddisfatte e la fiducia nei *rating* risulta così inficiata. Questo problema si compone di una serie di aspetti diversi, in particolare:

i) la mancanza di trasparenza sulle caratteristiche dei *rating* ESG, sulle loro metodologie e sulle loro fonti di dati;

ii) la mancanza di chiarezza sulle modalità operative dei fornitori di *rating* ESG. I *rating* ESG non consentono sufficientemente agli utenti, agli investitori e ai soggetti valutati di prendere decisioni informate in merito ai rischi, agli impatti e alle opportunità connessi ai fattori ESG.

A ciò si aggiunge che gli Stati membri non regolamentano le attività dei fornitori di *rating* ESG né le condizioni per la fornitura di rating ESG e non esercitano la vigilanza su di esse. Date le divergenze esistenti, la mancanza di trasparenza e l’assenza di norme comuni, è probabile che gli Stati membri adotterebbero misure e approcci divergenti che impedirebbero l’allineamento agli obiettivi di sviluppo sostenibile e a quelli del Green Deal europeo.

Il regolamento in esame mira, pertanto, ad agevolare i flussi di informazioni al fine di facilitare le decisioni di investimento, e ad aumentare la fiducia nell'attività dei fornitori di rating ESG, garantendo il corretto funzionamento del mercato, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi da parte dei fornitori di *rating* ESG.

Sulla base di tali premesse, il regolamento (UE) 2024/3005 ha previsto che i fornitori di *rating* ESG stabiliti nell'Unione dovranno essere autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), essere soggetti alla sua vigilanza e rispettare obblighi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione. I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell'Unione che desiderano operare nell'Unione dovranno ottenere l'avallo dei loro *rating* ESG da parte di un fornitore di *rating* ESG autorizzato nell'UE, un riconoscimento basato su un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro UE dei fornitori di *rating* ESG sulla base di una decisione di equivalenza. Il regolamento in esame introduce inoltre il principio della separazione delle attività commerciali al fine di prevenire i conflitti di interesse.

Per quanto attiene al loro impatto sull’ordinamento nazionale, le disposizioni del regolamento comporteranno l’adeguamento della normativa primaria (*in primis*, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).

A tal proposito, il comma 2 fissa i principi e i criteri direttivi specifici, ulteriori rispetto a quelli generali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che il legislatore delegato dovrà rispettare, allo scopo di assicurare la coerenza tra la disciplina interna e i contenuti del regolamento.

Alla lettera a), la norma delega il Governo ad apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo n. 58 del 1998, tutte le modifiche e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3005 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti.

La lettera b) prevede la designazione della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2024/3005, prevedendo che essa eserciti le funzioni e i poteri disciplinati dal citato regolamento nei casi e con le modalità ivi previsti, con un ruolo di supporto e cooperazione nei confronti dell’autorità europea. Si precisa che il regolamento impone agli Stati membri di designare l’autorità competente ai fini del regolamento entro il 2 aprile 2026.

Infine, il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall’attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Conseguentemente, le amministrazioni competenti dovranno adempiere ai compiti derivanti dall’esercizio della delega loro conferita con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***ART. 7 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590, sulle sostanze che riducono o strato di ozono e che abroga il regolamento (CE) 1005/2009)***

La normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono è contenuta in un atto di oltre 30 anni fa, rappresentato dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 (legge integrata per l’ultima volta nel 2002). In tale lungo periodo, si sono succeduti più regolamenti europei che hanno introdotto una estesa disciplina di dettaglio relativa alla importazione, esportazione, commercializzazione, ecc. delle sostanze in oggetto e dei dispositivi che le utilizzano.

Le norme contenute nella legge 28 dicembre 1993, n. 549, prevedono molti adempimenti che, sia per gli operatori, sia per le autorità competenti, risultano oggi superati e disallineati rispetto alle norme dei regolamenti europei. Tale situazione, a fronte dell’immediata esecutività dei regolamenti europei, risulta, per più aspetti, problematica.

Infatti, sotto un primo profilo, il riparto (tra differenti autorità statali e regionali) previsto dalla legge del 1993 circa le competenze amministrative, autorizzative, regolatorie, di controllo, ecc. necessarie ad attuare i regolamenti europei si fonda su un assetto istituzionale di decenni addietro, con logiche e dinamiche non adeguate agli sviluppi intervenuti nell’ordinamento in materia ambientale e risulta, pertanto, soggetto ad una serie di criticità operative.

Sotto un secondo profilo, inoltre, la legge del 1993 continua oggi a prevedere, a carico degli operatori e delle autorità competenti, una serie di adempimenti che risultano da anni inattuati ed inattuabili in quanto riferiti ad un quadro normativo superato (per esempio in materia di attività di monitoraggio e di comunicazione), con evidenti rischi di rilievi formali di inadempimento.

In questo quadro, l’avvenuta adozione del regolamento (UE) 2024/5908 del 7 febbraio 2024, che reca una importante riscrittura della previgente normativa europea in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono, rappresenta una occasione ideale per addivenire ad un aggiornamento della normativa nazionale in materia.

Il nuovo regolamento europeo prevede una serie di nuovi adempimenti a carico degli operatori e delle autorità competenti in materia di importazione, esportazione, commercializzazione, gestione, utilizzo, recupero, rigenerazione, distruzione, ecc. delle sostanze che riducono lo strato di ozono e dei dispositivi che le contengono. Prevede, inoltre, procedure di autorizzazione, di comunicazione, di registrazione, di vigilanza e di controllo da realizzare in relazione a tali attività.

Pur rappresentando una norma di diretta applicazione negli Stati europei, tali disposizioni del nuovo regolamento si espongono a evidenti criticità applicative nella misura in cui l’ordinamento nazionale di settore presenta, come premesso, un quadro di obblighi e procedure e un quadro di competenze amministrative, autorizzative, regolatorie e di controllo superato e non compatibile.

A fronte di tale scenario, risulta opportuna una decretazione delegata che preveda obblighi e divieti in linea con il diritto europeo, in luogo di adempimenti formalmente vigenti ma oggi superati, coordini il sistema sanzionatorio con tale rinnovato quadro normativo e istituisca procedure di collaborazione e di interlocuzione tra le autorità statali e regionali competenti in materia.

L’articolo in esame è finalizzato a superare tali criticità, prevedendo l’adozione di uno o più decreti legislativi che provvedano ad un complessivo riordino e aggiornamento del vigente quadro normativo nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono, assicurando in tal modo le condizioni ideali per l’efficace applicazione del nuovo regolamento europeo nel contesto nazionale.

Il comma 1 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590.

Il comma 2 definisce i relativi criteri di delega ed in particolare:

- alla lettera a) prevede obblighi e divieti in linea con il regolamento (UE) 590/2024, in luogo di quelli, ad oggi superati, contenuti nella vigente normativa nazionale, nel rispetto degli obblighi internazionali della Repubblica;

**- alla lettera b) assicura la prosecuzione del monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, previsto dall’articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, mediante le risorse finanziarie già destinate a tale scopo in attuazione del medesimo articolo;**

- alla lettera **c)**, ridefinisce il quadro del sistema di rilascio delle licenze, dei controlli sul commercio, della promozione del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, delle attività di comunicazione e di verifica, con attribuzione delle relative funzioni alle autorità di vigilanza del mercato nazionali, alle autorità doganali, a quelle regionali o ad altri soggetti autorizzati, alla luce di quanto previsto dal regolamento. Si evidenzia che la formulazione della lettera in parola, specie sotto il profilo dell’attribuzione delle funzioni, è stata elaborata tenendo conto delle previsioni contenute negli artt. 16, 17, 20, 23 e 26 del regolamento (UE) 2024/590.

Le previsioni da ultimo richiamate, infatti, nel disciplinare il sistema del rilascio delle licenze, dei controlli sul commercio, della promozione, del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, delle attività di comunicazione e delle attività di verifica, fanno riferimento alle autorità di vigilanza del mercato nazionali, alle autorità doganali,a quelle regionali o anche ad altri soggetti autorizzati in conformità alla normativa nazionale.

Da questo punto di vista, quindi, i contenuti della disposizione in oggetto risultano coerenti con quelli di cui al regolamento (UE) 2024/590.

La mancata puntuale individuazione, in fase di delega, degli “altri soggetti autorizzati”, si giustifica in considerazione della necessità di garantire una gestione flessibile di questo aspetto, anche tenendo conto dell’impossibilità di assumere come riferimento per il riparto delle funzioni l’assetto attualmente delineato dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549.

La legge 28 dicembre 1993, n. 549, infatti, risale ad oltre 30 anni fa, e continua oggi a prevedere, a carico delle autorità ivi individuate, una serie di adempimenti che risultano da anni inattuati ed inattuabili in quanto riferiti ad un quadro normativo superato.

Di contro, l’individuazione, già in fase di delega, degli “altri soggetti autorizzati”, rischia di introdurre un vincolo che, nella successiva fase di adozione dei decreti legislativi, potrebbe fungere da ostacolo alla definizione della governance più adeguata alle esigenze di attuazione del regolamento (UE) 2024/590, aprendo la strada a possibili rilievi formali di inadempimento;

- alla lettera **d)**, coordina i nuovi obblighi e divieti con il quadro sanzionatorio in materia che si intende introdurre.

Il comma 3 prevede l’acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 4 contempla, infine, la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***ART. 8 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006)***

Il regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, va a sostituire e integrare le disposizioni già recate dal regolamento (CE) 166/2006 introducendo, attraverso 22 articoli, una complessa e articolata disciplina per acquisire dati ambientali presso i gestori di attività produttive, sia per dare attuazione agli obblighi recati dal protocollo di Kiev in materia di inventario delle principali fonti inquinanti, sia nella prospettiva di sviluppare un sistema integrato di gestione dei dati ambientali relativi alle attività produttive, in stretta sinergia con gli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 2010/75/UE (come poi modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785), nel quadro delle iniziative volte alla informatizzazione e trasparenza dei dati ambientali.

Nonostante il regolamento sia formalmente esecutivo, in pratica richiede un adeguamento della disciplina nazionale, sia per specificare alcuni aspetti che non possono essere disciplinati a livello di regolamento eurounitario (come il regime sanzionatorio o l’assetto delle competenze), sia per armonizzare le modalità attuative delle disposizioni con il quadro normativo nazionale.

Per quanto detto, risulta necessario adottare le disposizioni per adeguare la disciplina nazionale al citato regolamento, in modo da assicurare che la gestione dei connessi dati ambientali possa avvenire secondo le nuove regole entro i tempi richiesti.

Per chiarire quale sia la tempistica entro la quale esercitare la delega, è opportuno considerare il calendario degli adempimenti connessi agli obblighi discendenti dal regolamento:

- dal 1° gennaio 2028, i dati dovranno essere inviati in sede unionale secondo le nuove regole (articoli 20, 21 e 22 del regolamento); ciò significa che:

-- i dati relativi all’annualità 2027 dovranno essere raccolti ed aggregati secondo le nuove regole;

-- dal 1° gennaio 2027 i gestori e le autorità competenti dovranno poter disporre di tutte le informazioni necessarie a raccogliere e validare i dati e a valutane la qualità;

-- le disposizioni (che, come si dirà oltre, appaiono necessarie ai sensi dell’articolo 9 del regolamento) volte a guidare le operazioni di raccolta, validazione e valutazione dei dati dovranno essere emanate entro l’anno 2026.

Considerato che definire ed emanare tali provvedimenti attuativi richiederà tempi tecnici dell’ordine di sei mesi dall’entrata in vigore delle norme attuative della delega, risulta necessario che tale delega sia esercitata entro i primi mesi dell’anno 2026.

Tale tempistica è coerente anche con i tempi tecnici (circa due anni) stimati necessari per sviluppare il portale nazionale delle emissioni, attraverso il quale si dovrà (ai sensi dell’articolo 10 del regolamento) garantire entro il 1° gennaio 2028 l’accesso continuo, gratuito e senza registrazione ai dati nazionali raccolti ai sensi del regolamento.

Per perseguire tali obiettivi non è possibile adeguare le norme nazionali con lo strumento regolamentare (dPR), sia per la necessità di introdurre un regime sanzionatorio, sia per la necessità di destinare specifiche risorse di bilancio per assicurare la nuova attività di evidenza pubblica on line dei dati richiesta dal regolamento, sia per la necessità di prevedere a carico dei gestori oneri informativi superiori a quelli minimi richiesti dal regolamento (in considerazione della limitata interoperabilità dei sistemi informativi pubblici), tematica sulla quale il Governo non può emanare disposizioni senza un esplicito mandato.

Conseguentemente, l’articolo reca il conferimento di una specifica delega legislativa al Governo.

Al comma 1 si fissa in dodici mesi il termine entro il quale il Governo è chiamato ad adeguare la disciplina nazionale al citato regolamento. Tali tempi sono compatibili con la tempistica attuativa richiesta dal regolamento, e in particolare per assicurare che i dati dell’anno 2027, da inviare nel 2028, siano raccolti in maniera conforme alla nuova disciplina e che dal 1° gennaio 2028 siano operativi gli strumenti per garantirne la consultazione da parte del pubblico.

Al comma 2 sono indicati gli specifici criteri di delega cui il governo è chiamato ad attenersi in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, i cui contenuti sono di seguito illustrati:

lettera a): la nuova disciplina rende tassativo che anche a livello nazionale sia organizzata una gestione telematica e accessibile al pubblico dei dati ambientali oggetto del registro, e tale esigenza richiede specifiche risorse dedicate, che attualmente non sono disponibili. Risulta, pertanto, necessario reperire tali risorse prevedendo una specifica disponibilità di fondi, quantificati in base a previsioni di fabbisogno effettuate da ISPRA sia per il periodo di sviluppo, sia per il periodo di mantenimento del sistema, la cui copertura è assicurata al comma 4;

lettera b): appare necessario razionalizzare, in continuità con le previsioni preesistenti e alla luce degli sviluppi unionali, i dati raccolti con le dichiarazioni previste dal regolamento, coordinando raccolte di dati aventi i medesimi soggetti e viceversa disaccoppiando (per evitare inutili aggravi dei format da usare) raccolte aventi differenti soggetti;

lettera c): il regolamento prevede la facoltà, per le autorità competenti, di sostituirsi ai gestori di allevamenti per la presentazione delle dichiarazioni annuali, ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244. In proposito appare ragionevole riconoscere alle regioni la facoltà di avvalersi di tale possibilità. L’effettiva percorribilità di tale percorso dovrà essere valutata da ciascuna regione alla luce delle norme regionali che disciplinano i processi autorizzativi di tali installazioni;

lettera d): pare opportuno prevedere la definizione di criteri uniformi per la verifica da parte delle autorità competenti dei dati raccolti presso i gestori, al fine di garantirne qualità e omogeneità. L’opportunità di tale criterio deriva dall’esperienza maturata nel corso dell’attuazione del precedente regolamento e-PRTR, che ha evidenziato che in assenza di tali criteri le autorità regionali non provvedono, o provvedono in maniera disuniforme, alle verifiche di qualità mettendo nei fatti il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, tramite ISPRA, nella condizione di dover inviare alla Commissione europea dati la cui qualità non è assicurata. Il riproporsi di tali situazioni potrebbe porre l’Italia in potenziale violazione dell’articolo 9 del nuovo regolamento;

lettera e): nelle more della piena interoperabilità dei sistemi informativi pubblici e al fine di assicurare l’adempimento degli obblighi informativi verso la Commissione europea, si prevede la possibilità che i dati necessari per predisporre i rapporti richiesti dal regolamento UE possano comunque essere raccolti presso i gestori, i quali in ogni caso mantengono la responsabilità sui dati forniti;

lettera f): occorre definire il quadro sanzionatorio, con la previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva, anche introducendo strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida a adempiere;

lettera g): è opportuno stabilire che, in applicazione del principio eurounitario “chi inquina paga”, i proventi delle sanzioni amministrative connesse ad inadempienze ambientali siano destinate a contribuire ai costi connessi alla verifica della corretta applicazione delle norme ambientali, per sviluppare in prospettiva un sistema virtuoso che assicuri un rafforzamento della tutela, senza gravare su chi è rispettoso di tali norme. Trattandosi di quadro sanzionatorio nuovo, tale previsione non ha alcun effetto sulla destinazione dei proventi del sistema sanzionatorio preesistente;

lettera h): è opportuno coordinare il quadro normativo preesistente con le disposizioni introdotte in esercizio della delega, anche attraverso l’abrogazione di quelle incompatibili.

Il comma 3 prevede il parere della Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto delle competenze regionali in materia.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, lettera a), quantificati in euro 522.000 annui per il primo biennio di sviluppo del sistema, e in euro 100.000 annui per il suo successivo mantenimento, si provvede, per un importo pari a 222.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100.000 euro annui a decorrere dal 2028, mediante utilizzo della quota del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del fondo speciale di parte corrente, nonché per un importo pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante utilizzo della quota del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del fondo speciale in conto capitale. Si precisa che i suddetti oneri sono stati stimati sulla base di valutazioni dei relativi fabbisogni attesi fornite da ISPRA, che verosimilmente, alla luce dei suoi compiti istituzionali, sarà il soggetto incaricato di garantire lo sviluppo e il mantenimento del sistema.

Il comma 5 dispone che, ad eccezione di quanto specificato al comma 4, dall’attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, dall’attuazione dei criteri di delega non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli stessi sono generalmente finalizzati al riordino della disciplina nazionale attualmente vigente.

***ART. 9 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006)***

L’articolo reca il conferimento di una delega legislativa al Governo, da esercitarsi entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l’adeguamento della normativa nazionale delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti.

Il regolamento 2024/1157 si rende necessario per proteggere, attraverso una normativa specifica, l’ambiente e la salute umana dagli impatti negativi che possono derivare dalla spedizione di rifiuti. Tali norme dovrebbero altresì contribuire a facilitare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nell’articolo 4 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a ridurre gli effetti globali dell’uso delle risorse e a migliorare l’efficienza di tale uso, aspetti fondamentali per la transizione verso un’economia circolare e per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050.

Alla luce di quanto premesso, il comma 1 prevede che il Governo, nell’esercizio della delega, osservi, oltre ai criteri direttivi generali sanciti dall’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i criteri di seguito indicati:

a) conformemente all’articolo 63 del regolamento (UE) (UE) 2024/1157, prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) (UE) 2024/1157 e dalle relative disposizioni nazionali di attuazione, ivi comprese le modalità di riscossione delle stesse, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Tali criteri devono includere, tra l’altro, la natura e la gravità della violazione, i benefici economici derivati dalla violazione e il danno ambientale da essa causato. Oltre alle sanzioni previste dal regolamento, gli Stati membri dovrebbero anche assicurare che la spedizione illegale di rifiuti costituisca un reato penale, conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) individuare le varie autorità competenti ovvero le procedure previste dallo strumento eurounitario per:

- l’attuazione del regolamento, nonché la designazione di uno o più corrispondenti incaricati di informare e consigliare le persone o le imprese che desiderano informazioni sull’attuazione del regolamento, ai sensi dell’articolo 75;

- la designazione di autorità, membri e personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui all’articolo 65, nonché una o più autorità competenti e membri del loro personale permanente quali punti di contatto incaricati dei controlli fisici di cui all’articolo 61, paragrafo 1. Deve altresì essere individuato il rappresentante nazionale (in numero massimo di 3) per la partecipazione al gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti, istituito ai sensi dell’articolo 66;

c) apportare tutte le modificazioni, integrazioni ed abrogazioni alla normativa vigente in materia di spedizione di rifiuti ivi incluse le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare all’articolo 194, necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento UE 2024/1157.

Il comma 2 prevede che, nell’esercizio della delega legislativa, sia acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 3 della presente disposizione contempla, infine, la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***ART. 10 (Delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza)***

L’articolo contiene la delega – da esercitarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - per il completo adeguamento dell’ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza).

Il regolamento (UE) 2024/2847, c.d. CRA – Cyber Resilience Act, è stato pubblicato nella serie L della G.U.U.E. del 20 novembre 2024 ed è entrato in vigore il 10 dicembre 2024. Esso sarà applicabile a partire dall’11 dicembre 2027, con alcune disposizioni anticipate per la gestione delle vulnerabilità che saranno applicabili a partire da giugno e settembre 2026 (11 giugno 2026 capo IV - articoli da 35 a 51 e 11 settembre 2026 - articolo 14).

Lo scopo del regolamento è quello di garantire un elevato livello comune di cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali e delle loro soluzioni integrate di elaborazione dati da remoto, al fine di creare un mercato unico dei prodotti ICT sicuro, considerato che tutti i prodotti con elementi digitali integrati in un sistema di informazione elettronico più ampio o connessi a un tale sistema possono fungere da vettore di attacco per soggetti malintenzionati e considerata, altresì, la dimensione transfrontaliera del problema.

Il regolamento è complementare alla vigente regolamentazione europea in materia di cybersicurezza e introduce un quadro normativo orizzontale e armonizzato, che stabilisce requisiti di cybersicurezza completi per tutti i prodotti con elementi digitali.

I prodotti con elementi digitali sviluppati o modificati esclusivamente per scopi di sicurezza o difesa nazionale o i prodotti specificatamente progettati per trattare informazioni classificate non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

Al fine del completo adeguamento al regolamento CRA, il presente articolo indica i seguenti criteri specifici cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega, oltre a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento, in particolare, con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, e con le disposizioni settoriali vigenti (lettera a);

- individuare l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847 (lettera b);

- individuare l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2024/2847, relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali; (lettera c);

- prevedere forme di coordinamento tra l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale nel ruolo di cui alle lettere b) e c), e le altre autorità nazionali competenti individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché tra le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, ai fini dello svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento (UE) 2024/2487 (lettera d);

- adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza cibernetica dei prodotti con elementi digitali, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili (lettera e);

- definire il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata ed all’eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/2847 (lettera f):

1) anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

2) coordinandolo con il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, e dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, in coerenza, quanto al procedimento applicabile, con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

3) apportando alla normativa vigente le necessarie modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflattive del procedimento sanzionatorio o del contenzioso;

4) prevedendo che gli introiti derivanti dall’irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

- garantire che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847 (lettera g).

Il comma 3, infine, dispone che gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera g), pari a euro 2.100.000 per l’anno 2026, a euro 5.775.000 per l’anno 2027, a euro 8.925.000 per l’anno 2028 e a euro 6.925.000 a decorrere dall’anno 2029, si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

***ART. 11 (Delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti)***

L’articolo contiene la delega – da esercitarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - per l’adeguamento dell’ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 che modifica il regolamento (UE) 2019/881 (c.d. *Cyber Security Act* – CSA per l’adeguamento al quale è stato emanato il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123), relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di stabilire requisiti generali di qualità e tecnico-organizzativi certificabili per i “servizi di sicurezza gestiti”.

Il regolamento (UE) 2025/37 è entrato in vigore ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dal 4 febbraio 2025.

In particolare, esso estende il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza anche a tali “servizi di sicurezza gestiti”, definiti come: “*un servizio prestato a un terzo consistente nello svolgimento di attività, o nella fornitura di assistenza per tali attività, legate alla gestione dei rischi in materia di cibersicurezza, ad esempio servizi di gestione degli incidenti, test di penetrazione, audit di sicurezza e consulenza, tra cui consulenza specialistica, relativa all'assistenza tecnica*.

L'adozione di sistemi europei di certificazione della cybersicurezza per i "servizi di sicurezza gestiti" è finalizzata alla creazione di un sistema europeo armonizzato di certificazione nel settore di riferimento, elevando nel complesso il livello di protezione dalle minacce di cybersicurezza per le imprese operanti nell’Unione europea.

I “servizi di sicurezza gestiti” svolgono, infatti, un ruolo sempre più importante nella prevenzione e attenuazione degli incidenti di cybersicurezza, tanto che i fornitori di detti servizi sono ritenuti soggetti “essenziali” o “importanti” appartenenti a un settore ad alta criticità, ai sensi della direttiva (UE) 2022/2555, c.d. NIS 2 (recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 settembre 2024 n. 138).

Il citato regolamento (UE) 2025/37 è complementare al regolamento sulla cyber solidarietà (regolamento (UE) 2025/38, c.d. CSoA, la cui delega è contenuta nell’articolo 12 del presente disegno di legge di delegazione) che, nel suo articolo 14, istituisce la “riserva dell'UE per la cybersicurezza”; il regolamento CSoA, infatti, nello stabilire un processo di selezione dei fornitori per la costituzione di tale riserva considera, tra l'altro, se gli stessi abbiano ottenuto una certificazione della cybersicurezza europea o nazionale.

Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale ai richiamati fini, i criteri specifici indicati nel comma 2 del presente articolo delegano il Governo a:

- apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123 tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2019/881, anche con riguardo alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2025/37, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti (lettera a);

- apportare al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, nonché a ogni altra disposizione collegata, le modifiche e le integrazioni necessarie in relazione alle modalità di esercizio delle funzioni attribuite all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di accreditamento, autorizzazione e delega degli organismi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e), punti 1) e 2), del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021, in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/881 (lettera b).

Con riferimento a quest’ultimo criterio, esso si rende necessario al fine di adeguare il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/881, c.d. CSA – *Cyber Security Act*, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie riguardanti l’esercizio delle funzioni attribuite all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e), punti 1) e 2), del medesimo decreto, definendo anche le modalità di accreditamento, autorizzazione e delega del Ministero della difesa e del Ministero dell’interno. Infatti, il regolamento CSA, demanda la funzione di “accreditamento” all’ente nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento europeo 765/2009, che in Italia è Accredia; al riguardo, il richiamato articolo 60, paragrafo 1, del CSA, dispone che: “*Gli organismi di valutazione della conformità sono accreditati da organismi nazionali di accreditamento designati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008. Tale accreditamento è rilasciato solo se l’organismo di valutazione della conformità soddisfa i requisiti indicati nell’allegato del presente regolamento*”.

Il comma 3 contempla, infine, la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***ART. 12 (Delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà)***

L’articolo contiene la delega - da esercitarsi entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge - per il completo adeguamento dell’ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi.

Il regolamento (UE) 2025/38, c.d. CSoA – Cyber SOlidarity Act, discende dalla proposta COM(2023) 209 final del 18.4.2023, adottata dalla Commissione europea in un contesto caratterizzato da una dipendenza sempre crescente delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in tutti i settori di attività economica e in cui, parallelamente, aumentano l’esposizione agli incidenti di cybersicurezza e alle loro potenziali conseguenze. Altro elemento caratterizzante il contesto della proposta di regolamento CSoA è rappresentato dal fatto che le operazioni informatiche sono sempre più integrate nelle strategie ibride e di guerra con la conseguenza che gli Stati membri si trovano ad affrontare crescenti rischi di cybersicurezza e un panorama di minacce globalmente complesso, con il pericolo di una rapida propagazione degli incidenti informatici da uno Stato membro all'altro in grado di provocare perturbazioni e danni significativi a infrastrutture critiche.

Il regolamento CSoA, inoltre, attua la strategia dell’UE in materia di cybersicurezza adottata nel dicembre 2020 con la Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio “La strategia dell’UE in materia di cibersicurezza per il decennio digitale" (JOIN(2020) 18 final)”, nella quale si annunciava la creazione di un “cyber scudo europeo” per il rafforzamento delle capacità di rilevamento delle minacce informatiche e di condivisione delle informazioni nell'Unione europea tramite una federazione di SOC (Security Operations Center) nazionali e transfrontalieri.

Nel contesto descritto, dunque, si richiede una maggiore preparazione a tutti i livelli dell’ecosistema di cybersicurezza dell'UE e una solidarietà rafforzata a livello di Unione, al fine di migliorare il rilevamento delle minacce e degli incidenti di cybersicurezza, nonché la preparazione e la risposta agli stessi, attraverso l’intensificazione dello scambio di informazioni e il miglioramento delle capacità collettive per ridurre drasticamente il tempo di rilevamento delle minacce informatiche prima che possano provocare danni e comportare costi su vasta scala.

A tali richieste risponde di conseguenza il regolamento CSoA stabilendo misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento e risposta alle minacce e agli incidenti informatici, al fine di rafforzare la posizione competitiva del settore industriale e di quello dei servizi nell’Unione nell’ambito dell’economia digitale, per le microimprese, le PMI e le start-up, e di contribuire alla sovranità tecnologica dell’Unione e all’autonomia strategica aperta nel campo della cybersicurezza, anche potenziando l’innovazione del mercato unico digitale.

Ai richiamati fini, il regolamento CSoA istituisce:

• un «sistema europeo di allerta per la cybersicurezza», una rete paneuropea di infrastrutture costituita da poli informatici per sviluppare e potenziare capacità coordinate in materia di rilevamento e capacità comuni in materia di conoscenza situazionale;

• un «meccanismo per le emergenze di cybersicurezza» al fine di sostenere gli Stati membri nella preparazione e nella risposta agli incidenti di cybersicurezza significativi e su vasta scala, nella mitigazione del loro impatto e nella ripresa dagli stessi, nonché al fine di sostenere gli altri utenti nella risposta a tali incidenti di cybersicurezza;

• la «riserva dell’UE per la cybersicurezza» che consiste nell’erogazione, da parte di fornitori di fiducia di servizi di sicurezza gestiti selezionati, di servizi di risposta o nella fornitura di sostegno in caso di incidenti di cybersicurezza significativi e su vasta scala o incidenti di cybersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala o nell’avvio della ripresa da tali incidenti. Al riguardo, si richiama che il regolamento CSoA, nello stabilire un processo di selezione dei fornitori per la costituzione di tale riserva considera, tra l'altro, se gli stessi abbiano ottenuto una certificazione della cybersicurezza europea o nazionale a norma del regolamento (UE) 2019/881, modificato dal regolamento (UE) 2025/37, la cui delega per il completo adeguamento è contenuta nell’articolo 11 del presente disegno di legge di delegazione;

• un «meccanismo europeo di riesame degli incidenti di cybersicurezza» finalizzato al riesame e alla valutazione di incidenti di cybersicurezza significativi o incidenti di cybersicurezza su vasta scala.

Il regolamento CSoA è entrato in vigore ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro dal 4 febbraio 2025.

Per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento CSoA, la delega di cui al comma 2 contiene specifici criteri volti a:

- apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/38 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti (lettera a);

- prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al sistema europeo di allerta per la cybersicurezza, di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2024/38 (lettera b);

- prevedere la designazione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale polo informatico nazionale ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2024/38 (lettera c);

- prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al meccanismo per le emergenze di cibersicurezza, di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2025/38 (lettera d).

- prevedere disposizioni finalizzate alla partecipazione nazionale al sistema della riserva dell'UE per la cybersicurezza, di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/38 (lettera e).

Il comma 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria disponendo che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

***ART. 13 (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)***

Il 29 giugno 2024 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (il Regolamento).

Il regolamento sull'industria a zero emissioni è un'iniziativa derivante dal piano industriale del Green Deal che mira ad aumentare la produzione di tecnologie pulite nell'UE. Ciò significa aumentare la capacità produttiva dell'UE di tecnologie che sostengono la transizione verso l'energia pulita e rilasciano emissioni di gas a effetto serra estremamente basse, nulle o negative quando vengono utilizzate.

Per stimolare gli investimenti nelle tecnologie a zero emissioni nette, il regolamento si propone, tra l’altro, di:

* individuare i progetti prioritari essenziali per rafforzare la resilienza e la competitività dell'industria dell'UE a zero emissioni nette, qualificandoli come progetti strategici;
* ridurre gli oneri amministrativi per lo sviluppo di progetti di produzione a zero emissioni nette e assicurare procedure di autorizzazione più semplici e rapide, in particolare per i progetti strategici, al fine di garantire condizioni favorevoli alla pianificazione degli investimenti.

A tal fine, gli Stati membri devono decidere se istituire o designare punti di contatto unici a livello locale, regionale o nazionale, che coordinino la procedura di rilascio delle autorizzazioni richieste, coinvolgendo tutte le amministrazioni competenti, in modo da garantire che i promotori di progetti interagiscano con un unico referente, evitando la duplicazione degli oneri. Il promotore del progetto potrà inoltre chiedere al punto di contatto unico un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, che renderà necessario un più stretto rapporto con l’autorità competente in materia. I promotori potranno poi presentare domanda per qualificare i progetti per tecnologie a zero emissioni nette che contribuiscono in misura significativa alla riduzione delle emissioni nette di CO2 quali “progetti strategici”, che beneficiano di procedure di autorizzazione più rapide ed ai quali attribuire uno status prioritario. Gli Stati membri dovranno quindi designare apposita struttura amministrativa incaricata della valutazione e qualificazione dei progetti come “progetti strategici”.

I predetti fini i criteri di delega previsti dal presente articolo stabiliscono:

* alla lettera a), l’individuazione dello Sportello unico della attività produttive (SUAP), quale punto unico di contatto ai sensi dell’art. 6 del regolamento (UE) 2024/1735 per le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette e competente a fornire informazioni sulla razionalizzazione delle procedure amministrative, nel rispetto delle tempistiche e delle disposizioni di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1735 per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, riservando al Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica la competenza in ordine ai progetti dichiarati di interesse strategico;
* alla lettera b), la definizione, la collaborazione e il supporto dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per qualificare un progetto quale progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;
* alla lettera c), il necessario coordinamento, tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, delle rispettive attività nelle varie fasi del procedimento di riconoscimento del progetto qualificato dal promotore come “progetto strategico”;
* alla lettera d) l’indicazione del CITE - Comitato interministeriale per la transizione ecologica, di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, quale organo deputato a riconoscere lo *status* prioritario di progetto strategico;
* alla lettera e), che al progetto riconosciuto come strategico sia attribuita la qualità di progetto di pubblico interesse nazionale e che le opere e gli interventi necessari alla sua realizzazione siano ritenuti interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735, quindi anche per quanto riguarda gli oneri o gli obblighi di impatto ambientale;
* alla lettera f), per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2024/1735, l’adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento di 8 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell’area dei funzionari.

Al comma 3 si prevede la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che dall’attuazione della delega non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo per gli oneri derivanti dalla lettera f) coperti secondo le modalità previste dal comma successivo.

Il comma 4 individua le coperture finanziarie relativamente agli oneri derivati dal comma 2, lettera f), nel limite massimo di euro 450.000 annui a decorrere dall’anno 2026, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Agli oneri connessi alle procedure di reclutamento del personale si provvede nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi dell’articolo 3, comma 5, per l’anno 2026.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

Completa il disegno di legge l’**Allegato A**, nel quale sono elencate le seguenti direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori criteri e principi direttivi rispetto a quelli già recati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012:

1. direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (Testo rilevante ai fini del SEE);
2. direttiva (UE) 2024/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che estende l’ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;
3. direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);
4. direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);
5. direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE);
6. direttiva (UE) 2024/3100 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (Testo rilevante ai fini del SEE);
7. direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE);
8. direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (Testo rilevante ai fini del SEE);
9. direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un’esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso;
10. direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l’ulteriore ampliamento e miglioramento dell’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;
11. direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Testo rilevante ai fini del SEE).
12. direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
13. direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell’11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale;
14. direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE);
15. direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

Ai sensi dell’articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea, con dati aggiornati al 31 dicembre 2022:

a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari;

b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa;

d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell’articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali Regolamenti di recepimento già adottati;

e-*bis*) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

In relazione a quanto richiesto dalla **lettera a)**, si precisa che è presente un solo allegato poiché tutte le direttive europee contenute nel disegno di legge saranno attuate con decreti legislativi sottoposti all’esame delle competenti Commissioni parlamentari, per l’espressione del prescritto parere. Proprio per questo motivo, per consentire una più rapida lettura, a partire dalla legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante: “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023*” nell’allegato in parola sono elencate solo le direttive che non necessitano di ulteriori criteri e principi specifici.

Nel disegno di legge sono state inserite le direttive dell’Unione europea pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea successivamente alla data di approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge di delegazione europea 2024, avvenuta il 24 maggio 2024, e non inserite in detto disegno di legge mediante proposte emendative nel corso dell’iter parlamentare.

In relazione a quanto richiesto alla **lettera b)**, a seguito della riunione del 18 giugno 2025, il Collegio dei Commissari ha adottato le decisioni in materia di procedure d’infrazione che, per quanto riguarda l’Italia, risultano essere pari a 64, di cui di cui 51 per violazione del diritto dell’Unione e 13 per mancato recepimento di direttive UE.

Di seguito vengono riportati tre prospetti riepilogativi delle procedure di infrazione attive, suddivise per stadio, per materia e per amministrazione (alcune procedure sono di competenza condivisa tra più amministrazioni. Il numero corrisponde al totale effettivo delle procedure pendenti, depurato da tali duplicazioni).

**TABELLA 1 - SUDDIVISIONE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER STADIO DELLA PROCEDURA (18 giugno 2025)**

|  |  |
| --- | --- |
| Messa in mora ex art. 258 TFUE | 30 |
| Messa in mora complementare ex art. 258 TFUE | 4 |
| Parere motivato ex art. 258 TFUE | 11 |
| Parere motivato complementare ex art. 258 TFUE | 1 |
| Ricorso ex art. 258 TFUE | 5 |
| Sentenza ex art. 258 TFUE | 4 |
| Messa in mora ex art. 260 TFUE | 4 |
| Sentenza ex art. 260 TFUE | 5 |
| **Totale** | **64** |

**TABELLA 2 - SUDDIVISIONE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER MATERIA (18 giugno 2025)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ambiente | 23 |
| Affari economici e finanziari | 6 |
| Trasporti | 7 |
| Lavoro e politiche sociali | 6 |
| Concorrenza e aiuti di Stato | 2 |
| Energia | 3 |
| Affari interni | 2 |
| Giustizia | 3 |
| Fiscalità e dogane | 1 |
| Agricoltura | 1 |
| Salute | 2 |
| Appalti | 1 |
| Affari **internazionali** | 1 |
| Libera circolazione delle merci | 2 |
| Libera prestazione dei servizi e stabilimento | 3 |
| Tutela dei consumatori | 1 |
| **TOTALE** | **64** |

**TABELLA 3 - SUDDIVISIONE PROCEDURE PER AMMINISTRAZIONE (Alcune procedure sono di competenza condivisa tra più Amministrazioni. Il numero 64 corrisponde al totale effettivo delle procedure pendenti, depurato da tali duplicazioni)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica | 26 |
| Ministero dell’economia e delle finanze | 7 |
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 10 |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 2 |
| Ministero della giustizia | 4 |
| Ministero della salute | 3 |
| Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | 3 |
| Ministero dell’interno | 2 |
| Ministero delle imprese e del made in Italy | 4 |
| Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione | 1 |
| Ministro per le disabilità | 1 |
| Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità | 1 |
| Ministro per la protezione civile e le politiche del mare | 1 |
| Ministero dell’università e della ricerca | 1 |
| Ministero dell’istruzione e del merito | 1 |
| Ministro per gli affari europei -Dipartimento affari europei | 1 |
| **Totale** | **64** |

Con riferimento alla **lettera c),** si fornisce di seguito l’elenco delle direttive europee attuate in via amministrativa al 30 giugno 2025.

**DIRETTIVE ATTUATE IN VIA AMMINISTRATIVA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **DIRETTIVA** | **AMMINISTRAZIONE COMPETENTE** | **TERMINI DI RECEPIMENTO** | **PROVVEDIMENTO DI ATTUAZIONE** |
| **1** | **Direttiva delegata (UE) 2025/290** della Commissione, del 4 ottobre 2024, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei prodotti per la difesa in linea con l’elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell’Unione europea del 19 febbraio 2024 | Ministero della difesa | 31 maggio 2025 | Decreto del Ministro della difesa 30 maggio 2025  In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
| **2** | **Direttiva delegata (UE) 2024/232** della Commissione, del 25 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa al cadmio e al piombo nei profili in plastica contenenti cloruro di polivinile rigido recuperato utilizzati per finestre e porte elettriche ed elettroniche  Pubblicata nella GUUE 10 gennaio 2024, serie L | Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica | 31 luglio 2024 | Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 giugno 2024  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2024, n. 196 |
| **3** | **Direttiva (UE) 2019/997** del Consiglio del 18 giugno 2019 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC  Pubblicata nella GUUE 20 giugno 2019, serie L 163 | Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | ---------------------- | Decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 26 luglio 2024  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2024, n. 218 |
| **4** | **Direttiva 2023/175/UE** della Commissione del 26 gennaio 2023 che modifica la direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il 2-metilossolano.  Pubblicata nella GUUE 27 gennaio 2023, serie L 25/67 | Ministero della salute | 16 febbraio 2025 | Decreto del Ministro della salute 18 settembre 2024  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2024, n. 253 |
| **5** | **Direttiva delegata (UE) 2024/1416** della Commissione, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cadmio nei punti quantici per il downshift direttamente depositati su chip semiconduttori LED  Pubblicata nella GUUE 21 maggio 2024, serie L | Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica | 31 dicembre 2024 | Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 17 ottobre 2024  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2024, n. 295 |
| **6** | **Direttiva delegata (UE) 2024/299** della Commissione del 27 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda la a metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici | Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica | 31 dicembre 2024 | Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 11 novembre 2024  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2024, n. 304 |
| **7** | **Direttiva delegata (UE) 2025/149** della Commissione, del 15 novembre 2024, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto del progresso scientifico e tecnico  Pubblicata nella GUUE 24 gennaio 2025, serie L | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 30 giugno 2025 | Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 febbraio 2025  Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2025, n. 65. |

Con riferimento alla **lettera d)** si segnala che la seguente direttiva europea, pubblicata nella G.U.U.E., non è stata inserita nel disegno di legge poiché l’ordinamento nazionale risulta essere conforme al dettato normativo europeo e, pertanto, non necessita di norme di attuazione:

| **N.** | **DIRETTIVA** | **AMMINISTRAZIONE COMPETENTE** | **TERMINE DI RECEPIMENTO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Direttiva (UE) 2024/2839** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell’emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio  Pubblicata nella G.U.U.E. 7 novembre 2024, L | Ministero delle imprese del made in Italy | 28 novembre 2025 |

Con riferimento alla lettera e), fino al 30 giugno 2025 non risultano recepite direttive dell’Unione europea con regolamenti, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012.

Con riferimento alla **lettera e-bis)**, si fornisce l’elenco delle direttive dell’Unione europea, pubblicate al 30 giugno 2025, che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti, di cui all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea:

| **N.** | **DIRETTIVA** | **AMMINISTRAZIONE PROPONENTE** | **TERMINE DI RECEPIMENTO** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Direttiva (UE) 2024/1760** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859  Pubblicata nella G.U.U.E. 5 luglio 2024, serie L | Ministero dell’economia e delle finanze | 26 luglio 2026 |
| 2 | **Direttiva (UE) 2024/1799** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828  Pubblicata nella G.U.U.E. 10 luglio 2024, serie L | Ministero delle imprese e del made in Italy | 31 luglio 2026 |
| 3 | **Direttiva (UE) 2024/3019** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, (rifusione)  Pubblicata nella G.U.U.E. 12 dicembre 2024, serie L | Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica | 31 luglio 2027 |
| 4 | **Direttiva (UE) 2024/3099** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo  Pubblicata nella G.U.U.E. 16 dicembre 2024, serie L | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 6 luglio 2027 |
| 5 | **Direttiva (UE) 2024/3237** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale  Pubblicata nella G.U.U.E. 30 dicembre 2024, serie L | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 20 luglio 2027 |
| 6 | **Direttiva (UE) 2025/1** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129  Pubblicata nella G.U.U.E. 8 gennaio 2025, serie L | Ministero dell’economia e delle finanze | 29 gennaio 2027 |
| 7 | **Direttiva (UE) 2025/50** del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un’esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso  Pubblicata nella G.U.U.E. 10 gennaio 2025, serie L | Ministero dell’economia e delle finanze | 31 dicembre 2026 |

Relativamente alla **lettera f)**, sulla base delle comunicazioni, pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ed effettuate tenendo conto della nota tecnica condivisa tra la Segreteria della Conferenza e il Dipartimento per gli affari europei sull’applicazione degli articoli 29, commi 3 e 7, e 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012, solo le regioni Lombardia e Puglia, nel corso dell’anno 2024, hanno recepito direttive dell'Unione europea nelle materie di propria competenza. In particolare:

**Regione Lombardia**

1. Legge regionale 23 luglio 2024, n. 12, recante: “*Legge di semplificazione 2024*”:

articolo 1, in materia di semplificazione del procedimento d’istituzione o di ampliamento dei mercati all’ingrosso, introduce l’eliminazione dell’obbligo di acquisire il titolo autorizzatorio regionale e l’attribuzione al solo comune della competenza sull’istituzione e l’ampliamento dei mercati. Tale intervento è conforme agli obiettivi di liberalizzazione delle attività economiche, commerciali e produttive perseguite dalle disposizioni contenute nella direttiva 2006/123/CE (c.d. “direttiva servizi”):

articolo 3, in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, prevede che gli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) utilizzino modalità automatiche per l'inoltro delle istanze alle Agenzie di tutela della salute (ATS) e per la messa a disposizione del provvedimento di riconoscimento all'operatore economico interessato, nonché per l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa. Tale intervento ha obiettivi conformi a quelli perseguiti dalla direttiva 2006/123/CE (c.d. “direttiva servizi”);

articolo 5 introduce una disposizione, volta ad evitare un aggravio procedurale e di favorire la riduzione dei costi amministrativi connessi, con la quale si rimuove l’obbligo generalizzato di valutazione di incidenza per tutti i piani di gestione dei siti Natura 2000 mantenendo tale obbligo, in linea con quanto previsto dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. “direttiva Habitat”), laddove non si possa escludere la probabilità di implicazioni significative, derivanti da tale piano, su un sito Natura 2000;

articolo 6 individua l’autorità competente per effettuare la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), trasferendo la competenza per la valutazione di incidenza delle proposte di piano territoriale di coordinamento dall’autorità regionale all’autorità competente dell’ente gestore del parco. Le disposizioni regionali sono conformi alle Linee Guida Nazionali per la VINCA della su menzionata direttiva 92/43/CEE.

2. Legge regionale 6 dicembre 2024, n. 20, recante: “*Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2024*”:

articolo 9 detta disposizioni per il miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici (con provvedimenti della Giunta regionale) con un impatto positivo sulla qualità dell’aria, in coerenza anche con obiettivi e contenuti delle recenti direttive europee sulla prestazione energetica nell’edilizia (direttiva (UE) 2024/1275) e sull’efficienza energetica (direttiva (UE) 2023/1791).

3. Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21, recante: “*Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale. Collegato 2025*”:

articolo 3, comma 1, lettera a), esplicita che quanto previsto per le concessioni minerarie, anche con riguardo al ricorso alle procedure di evidenza pubblica, si estende anche ai permessi di ricerca propedeutici al rilascio delle concessioni minerarie ivi regolate. La disposizione è volta a consolidare in via legislativa quanto già previsto nel regolamento per il rilascio e il rinnovo delle concessioni minerarie circa il ricorso alle procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni della c.d. direttiva servizi.

**Regione Puglia**

1. Legge regionale 28 marzo 2024, n. 13, recante: “*Modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26, e disposizioni diverse*”, che attua la direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, e la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime.

2. Legge regionale 30 maggio 2024, n. 20, recante: “*Misure a sostegno della stampa e delle edicole*”, che attua la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (in particolare, articolo 3, comma 2).

3. Legge regionale 30 maggio 2024, n. 24, recante: “*XI legislatura - 20° provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e modifiche alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), 16 febbraio 2024, n. 3 (Istituzione della Fondazione della disfida di Barletta), 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), e 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2023)”*, che attua la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche (in particolare, articolo 3, comma 5).

4. Legge regionale 19 luglio 2024, n. 25, recante: “*Disposizioni per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso*”:

articolo 1, comma 3, attua l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di recepimento della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

articolo 1, comma 16, attua la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

In relazione alla natura e all’ambito delle disposizioni del presente schema di disegno di legge, premesso che per ciascuna direttiva europea la relazione AIR è stata effettuata a livello europeo, si opererà la valutazione dell’impatto regolatorio in fase di predisposizione dei singoli decreti legislativi di recepimento delle direttive nell’ordinamento interno, in attuazione della presente legge di delegazione. Sui restanti articoli del disegno di legge, si rappresenta che è stata predisposta l’analisi di impatto della regolazione (AIR) in considerazione del maggior impatto dei relativi interventi, ad esclusione degli articoli 1 e 2, contenenti, rispettivamente, la delega al Governo per l’attuazione e il recepimento degli atti normativi dell’Unione europea e la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea.

Con riferimento all’*iter* di approvazione, in considerazione della necessità di una tempestiva presentazione alle Camere, tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si è fatto ricorso alla procedura di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in ordine alla possibilità di consultare successivamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e di tenere conto del relativo prescritto parere in sede di esame parlamentare del disegno di legge.